

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3433 del 21/09/2016
Oggetto	Ditta Italbonifiche S.r.l. via Archimede n. 3 Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Modifica a seguito di diffida
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3540 del 21/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Italconifiche S.r.l. – via Archimede n. 3 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3. Modifica a seguito di diffida

Il Dirigente

Vista la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;

Vista la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;

Dato atto che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 208/46423 del 11.05.2010;
- Delibera di G.P. n. 379/83838 del 31.08.2010;
- Delibera di G.P. n. 129/28977 del 22.03.2011;
- Delibera di G.P. n. 4/123101 del 10.01.2012;
- Delibera di G.P. n. 177/44392 del 07/05/2012;
- Delibera di G.P. n. 215/56726 del 04/06/2014;
- Delibera di G.P. n. 314/83811 del 16/09/2014;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 28/6755 del 29/01/2015;

è stata rilasciata alla ditta Italconifiche S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta Italconifiche S.r.l. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con nota pervenuta in data 02.12.2015, acquisita al prot. prov.le n. 102627/15, relativa all'implementazione di alcuni codici CER per le operazioni già autorizzate;

Considerato che in merito a tale comunicazione di modifica si è attivato l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, così come precisato dall'azienda nella sua comunicazione del 10.02.2016 PGFC/2016/1712;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 06.04.2016 acquisita al PGFC/2016/4916;

Vista la nota di Arpae PGFC/2016/5585 del 19.04.2016, con la quale si comunicava, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo inerente la domanda di modifica di cui sopra;

Vista la richiesta di parere istruttorio al Servizio Territoriale di Arpae del 18.04.2016 PGFC/2016/5482;

Visto il parere istruttorio del Servizio Territoriale di Arpae del 12.05.2016 PGFC/2016/7209;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 12.05.2016, convocata con nota del 19.04.2016 PGFC/2016/5584, che ha approvato la richiesta di integrazioni inviata alla ditta in data 12.05.2016 con nota PGFC/2016/7198;

Vista la richiesta di proroga del termine di consegna delle integrazioni, presentata dalla ditta in data 08.07.2016 PGFC/2016/10352, accolta e comunicata con nota del 13.07.2016

PGFC/2016/10452;

Visto il materiale integrativo ricevuto in data 01.09.2016 e acquisito con note PGFC/2016/12846, PGFC/2016/13088 e PGFC/2016/13171 del 07.09.2016;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 19.09.2016, convocata con nota del 02.09.2016 PGFC/2016/12946, che ha concluso esprimendo parere favorevole condizionato;

Visto il parere istruttorio del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 20.09.2016 PGFC/2016/13813;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere le modifiche proposte alle condizioni sopra richiamate e conseguentemente aggiornare l'AIA;

Tenuto inoltre conto che l'AIA viene aggiornata anche a seguito della conclusione del procedimento di modifica non sostanziale con aggiornamento di AIA attivato con comunicazione del 02.12.2015;

Dato atto che viene dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

Evidenziato altresì che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo massimo annuo di rifiuti gestiti presso il sito IPPC, e che pertanto si rende necessario aggiornare le garanzie finanziarie già prestate a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA e il nuovo Ente Beneficiario - Arpa;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*";

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 "*Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004*";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Tamara mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Italbonifiche S.r.l. con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Archimede n. 3, alle condizioni di seguito riportate:

- 1.1. La prescrizione n. 11, punto g) del paragrafo D2.9 *Gestione dei rifiuti* deve essere così sostituita:
- “Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio e costituiti dagli imballaggi risultanti dalle operazioni di riconfezionamento e/o di lavaggio dei colli eseguite nella cabina di travaso deve essere individuata nella parte dello stabilimento adibita a stoccaggio e trattamento dei rifiuti ed identificata come DT5”
- 1.2. **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** dovrà essere presentata una nuova revisione di tutte le seguenti planimetrie, in cui dovranno essere contenute le modifiche apportate relative all'intera installazione, al fine dell'approvazione da parte di Arpae:
- 1.2.1. Planimetria 3 Attività Eseguite rev 1 del 24/06/2014;
- 1.2.2. Planimetria 3a-sf – Emissioni in atmosfera rev 1 di marzo 2011;
- 1.2.3. Planimetria 3b-sf – Scarichi idrici rev 1 del dicembre 2009;
- 1.2.4. Planimetria 3c-sf – Sorgenti rumore rev 0 del maggio 2009;
- 1.2.5. Planimetria 3d-sf – Depositi e stoccaggi rev 2 del 24/06/2014 Tale planimetria dovrà riportare le correzioni relative alle incongruenze con la *“planimetria delle attività complessive di stabilimento - rev. 01 del 06/09/2016”* (gli stoccaggi dei rifiuti autoprodotti nel nuovo locale officina sono identificati con DT5, mentre nella precedente revisione gli stessi rifiuti erano identificati come DT2 ed il codice DT5 identificava il deposito dei rifiuti di imballaggio. Pertanto nella futura revisione 3 della *“Planimetria 3d-sf – Depositi e stoccaggi”* lo stoccaggio dei rifiuti da attività officina deve essere identificato con il codice DT6 e deve essere identificata l'ubicazione del deposito DT5 dei rifiuti di imballaggio da individuarsi nella parte dello stabilimento adibita a stoccaggio e trattamento dei rifiuti).
- 1.2.6. Planimetria Rete viabilità interna zone permeabili ed impermeabili rev 0 del dicembre 2009.
- Tali planimetrie dovranno riportare nome della tavola, data di elaborazione e numero di revisione, al fine di identificarle specificamente. Le planimetrie approvate diventeranno parte integrante dell'atto di AIA vigente.
- 1.3. **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** dovrà essere ripresentata la *“planimetria di stato attuale e modificato – rev. 00 del 22/08/2016”* in quanto non risulta evidenziata l'area in stabilizzato presente sul retro della palazzina a due piani nella quale verranno ubicati il deposito di oli vergini e il parcheggio delle auto. Dovrà essere mantenuto il numero di revisione, cambiando la data di elaborazione; tale planimetria diventerà parte integrante dell'AIA.
- 1.4. La porzione di piazzale asfaltato identificato attualmente nella *“planimetria delle attività complessive di stabilimento - rev. 01 del 06/09/2016”* e nella tavola di futura elaborazione *“Planimetria 3d-sf – Depositi e stoccaggi rev 3”* deve essere adibito solo ed esclusivamente al transito ed alla sosta di automezzi aziendali vuoti, al transito e sosta di automobili, al deposito di contenitori vuoti e bonificati e al deposito di scarrabili vuoti. Le aree di sosta degli automezzi vuoti, dei contenitori vuoti e degli scarrabili vuoti possono essere solo ed esclusivamente quelle identificate nella planimetria sopra citata.
- 1.5. Nelle porzioni di piazzale in stabilizzato, identificate nella *“planimetria di stato attuale e modificato – rev. 0 del 22/08/2016”* possono essere posizionati solo ed esclusivamente gli scarrabili vuoti, i contenitori vuoti, gli automezzi vuoti e i corpi tecnici non in uso, come attualmente riportato nella *“planimetria delle attività complessive di stabilimento - rev. 01 del 06/09/2016”* e nella tavola di futura elaborazione *“Planimetria 3d-sf – Depositi e stoccaggi rev 3”*.
- 1.6. E' ammesso il deposito di olio vergine posto in due appositi contenitori, muniti di bacino di contenimento e dotati di copertura identificati con la sigla D2 attualmente nella

“*planimetria delle attività complessive di stabilimento - rev. 01 del 06/09/2016*” e nella tavola di futura elaborazione “*Planimetria 3d-sf – Depositi e stoccaggi rev 3*”. All'interno di ogni bacino possono essere posizionati al massimo 400 litri di olio vergine. Il prelievo dell'olio vergine deve avvenire all'interno del bacino di contenimento al fine di evitare eventuali percolamenti sul piazzale. Tenuto conto che il deposito dell'olio vergine risulta posizionato in prossimità della zona adibita a parcheggio delle automobili su stabilizzato, il deposito dovrà essere dotato di idonea protezione contro gli urti (per esempio guard rail o altro sistema idoneo). Tale protezione dovrà essere realizzata **entro 60 giorni dal rilascio del presente atto**.

- 1.7. Nel locale adibito ad autorimessa gli unici stoccaggi di rifiuti ammessi sono quelli autoprodotti nel locale officina, da identificarsi con la sigla DT6 nella tavola di futura elaborazione “*Planimetria 3d-sf – Depositi e stoccaggi rev 3*”. Nel locale autorimessa possono sostare automezzi aziendali adibiti al trasporto di rifiuti solo ed esclusivamente vuoti.
- 1.8. La P06 rev 02 del 22/08/2016 dovrà essere ripresentata entro 30 giorni dal rilascio del presente atto, marcando con **evidenziatore in grigio** le parti aggiunte. In particolare vanno corretti alcuni refusi: alla pagina 2 di 11 non risulta evidenziato il nuovo paragrafo “*5.2.1 Criteri di lavaggio delle casse scarrabili*” e alla pagina 9 di 11, dalla prima alla seconda riga non è stato evidenziato il nuovo inserimento “*o della carrozzerie interna o esterna*”. Si rileva che la modalità utilizzata di messa in evidenza dei nuovi inserimenti in carattere grassetto può essere fuorviante in quanto spesso tale formattazione viene utilizzata anche per i titoli e può indurre in errore.
- 1.9. Tutte le revisioni future delle procedure facenti parte del manuale operativo dovranno essere effettuate barrando le parti eliminate e marcando con **evidenziatore in grigio** le parti aggiunte.
- 1.10. I depositi di materie prime identificati con la sigla D3, qualora allo stato liquido, dovranno essere dotati di un idoneo bacino di contenimento e dovranno essere separate le materie prime incompatibili tra loro.
- 1.11. **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** dovrà essere aggiornata e ripresentata la planimetria denominata “*progetto per il confinamento dell'area di rifornimento gasolio – rev. 00 del 22/08/2016*” per la sua approvazione da parte di Arpae. In particolare dovrà essere aggiornata tenendo conto che quella presentata in istanza risulta poco esplicitiva in quanto non è differenziata la parte esistente rispetto a quella di nuova costruzione; inoltre non sono presenti elaborati di sezioni verticali che consentano di verificare la consistenza delle opere di nuova edificazione. Fino all'approvazione della planimetria la modifica relativa all'area di conferimento del gasolio non potrà essere realizzata.
- 1.12. L'impianto di distribuzione di gasolio deve essere adeguato secondo quanto riportato nella planimetria denominata “*progetto per il confinamento dell'area di rifornimento gasolio – rev. 01* “. Gli adeguamenti proposti (pensilina di 30 mq, ampliamento platea lato rifornimento automezzi ecc.) devono essere realizzati **entro 120 giorni dall'approvazione della planimetria**.
- 1.13. Al fine di evitare eventuali percolamenti nel piazzale il pozzetto a tenuta stagna da 1 metro cubo deve essere dotato di un apposito allarme acustico visivo che segnali il raggiungimento del livello di guardia dei reflui raccolti in tale pozzetto; al raggiungimento del livello di guardia il pozzetto deve essere vuotato nel più breve tempo possibile tramite autospurgo ed i reflui raccolti devono essere gestiti come rifiuti autoprodotti secondo la normativa vigente. L'allarme acustico visivo deve essere installato **contemporaneamente alla realizzazione delle opere**.
- 1.14. Il piano di monitoraggio e controllo di cui al paragrafo D3.2.10 *Gestione dell'impianto controllo fasi critiche* dell'atto di AIA vigente e smi deve essere così modificato:

D 3.2.10 Gestione dell'impianto – Controllo fasi critiche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA	REGISTRAZIONE	REPORT	
				Gestore (trasmissione)	ARPAE (esame)
Ispezione e controlli manutentivi impianti e attrezzature	Efficienza dispositivi verifica programma manutenzione	Secondo programma di sorveglianza	Cartacea su check-list di sorveglianza	-	durante l'ispezione
Verifica funzionamento allarme acustico visivo del pozzetto di raccolta distributore gasolio	Verifica Visiva	mensile	check-list di sorveglianza (cartacea)	Annuale	Annuale

1.15. In relazione all'impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'edificio "vecchio" sito nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti, il paragrafo D3.2.3 viene modificato come sotto indicato:

D 3.2.3 Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA DI MISURA	REGISTRAZIONE	REPORT	
				GESTORE (trasmissione)	ARPAE (esame)
Consumo totale annuo di energia elettrica prelevata dalla rete	Contatore	Lettura e registrazione mensile	Elettronica o Cartacea	Annuale	Annuale
Energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico	Contatore	Lettura bimestrale	Elettronica o cartacea	Annuale	Annuale

2. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Italbionifiche S.r.l. con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e smi in riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 02.12.2015 prot. prov.le n. 102627, alle condizioni di seguito riportate:

- 2.1. il codice EER **180103*** dovrà essere inserito nell'elenco 1 *Rifiuti pericolosi per stoccaggio in colli*.
- 2.2. il codice EER **180203** dovrà essere inserito nell'elenco 2 *Rifiuti non pericolosi per stoccaggio in colli*.
- 2.3. La gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire conformemente al DPR n. 254 del 15 luglio 2003.
- 2.4. Il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo può essere effettuato unicamente se gli stessi sono contenuti in apposito imballaggio recante la scritta "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischi biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno.
- 2.5. Gli imballaggi esterni dei rifiuti sanitari pericolosi devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli

dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

- 2.6. Potranno essere ritirati unicamente rifiuti sanitari pericolosi sigillati il cui imballaggio non si presenti danneggiato (per esempio con rotture, aperture, schiacciamenti oppure bagnato).
- 2.7. Qualora durante le operazioni di scarico dei mezzi di trasporto verso le scaffalature e carico dalle scaffalature ai mezzi di trasporto si danneggiassero i contenitori, gli stessi dovranno essere immediatamente riconfezionati all'interno di un sacco trasparente a perdere e si dovrà procedere a pulizia e disinfezione del luogo. Le modalità adottate dovranno essere inserite in una specifica istruzione operativa che dovrà essere presentata per l'approvazione entro 30 giorni dal rilascio del presente atto.
- 2.8. Tenuto conto dell'assenza di refrigerazione, il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi non deve superare i 2 giorni lavorativi.
- 2.9. Per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.
- 2.10. Dopo ogni operazione di svuotamento dei mezzi di proprietà, gli stessi dovranno essere puliti e disinfettati all'interno nella stessa area di scarico. Pertanto **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** dovrà essere predisposta e presentata per l'approvazione apposita procedura/istruzione operativa per le operazioni sopra descritte e per la gestione dei rifiuti prodotti.
- 2.11. E' fatto divieto di aprire i contenitori dei rifiuti sanitari ed effettuare operazioni di travaso.
- 2.12. I rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi possono essere stoccati solo ed esclusivamente nel locale DP2; è vietato lo stoccaggio degli stessi nel locale DP1/C o in altre aree della ditta.
- 2.13. La ditta, nel locale DP2, dovrà individuare una scaffalatura a tutta altezza (dal bacino di contenimento alla sommità della scaffalatura) da adibire al solo ed esclusivo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi; tale scaffalatura dovrà essere individuata preferibilmente all'inizio o alla fine della sezione D15 dello stoccaggio.
- 2.14. I rifiuti sanitari pericolosi dovranno essere stoccati solo sulle scaffalature dedicate, non in promiscuità con altre categorie di rifiuti.
- 2.15. La scaffalatura dedicata allo stoccaggio dei rifiuti sanitari di cui al precedente punto 2.13, dovrà essere identificata anche con colorazioni/bandellature diverse da quelle già in uso all'azienda.
- 2.16. Tutti i rifiuti sanitari stoccati devono essere ben individuabili con apposita cartellonistica.
- 2.17. I contenitori monouso cartonati dovranno essere stoccati unicamente nel primo e secondo ripiano della scaffalatura dedicata; i contenitori monouso in materiale rigido e quelli riutilizzabili potranno essere stoccati anche nei restanti ripiani.
- 2.18. Entro 30 giorni **dal rilascio del presente atto** dovrà essere prodotta una nuova revisione della *Planimetria dei depositi e stoccaggi Elaborato 3D/s.f. Rev- 02 del 24/06/2014*. Tale planimetria dovrà essere approvata da Arpae.
- 2.19. **Entro 30 giorni dal rilascio del presente atto** dovrà essere presentata una versione aggiornata del manuale operativo che contenga la procedura/istruzione inerente la gestione dei rifiuti sanitari e le operazioni di riconfezionamento a seguito di eventi incidentali. Tale procedura/istruzione dovrà essere approvata da Arpae.
- 2.20. La ditta dovrà dotarsi di idonei DPI per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
- 2.21. Qualora si venga a creare una situazione di emergenza dovuta ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae e all'AUSL.

- 2.22. Il codice EER **200307** dovrà essere inserito nell'elenco 14 *Rifiuti non pericolosi per messa in riserva (R13) in containers*.
- 2.23. E' vietato stoccare i rifiuti in cumuli o sfusi.

3. **di dare atto che** per quanto concerne gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, derivanti dai servizi igienici degli uffici posti al primo piano del nuovo fabbricato e dal bagno del locale officina posto al piano terra del medesimo edificio, resta fermo quanto previsto al regolamento di fognatura vigente.
4. **di dare atto che**, relativamente alla relazione di impatto acustico, per il nuovo assetto dell'installazione non emergono criticità, per cui si riconfermano le prescrizioni già presenti in AIA.
5. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata a favore della Provincia di Forlì-Cesena ai sensi della D.G.R. n. 1991/2003 venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento e volturata al nuovo Ente Beneficiario Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, Arpae - Via Po 5, 40139 Bologna. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
6. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;
7. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
8. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 60/18103 del 01.03.2010 e smi di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
9. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
10. **di fare salvi** i diritti di terzi;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di inviare copia** della presente autorizzazione a Italconifiche S.r.l., all'Azienda USL territorialmente competente e al Comune territorialmente competente.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.